

**Comune di Ardea**  
**Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti sociali**

*Delibera di Consiglio comunale numero 58 del 12/8/2013*

**Art. 1 — Istituzione e definizione**

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina gli "orti sociali";
2. Per "orto sociale" si intende la concessione, in uso gratuito, di specifiche aree-lotti di terreno, di proprietà comunale o di uso pubblico;
3. In sede di prima applicazione le aree da adibire ad "Orti Sociali" saranno individuate con delibera di Giunta Comunale. Per ciascuna area dovranno essere indicate l'esatta ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e la dimensione dei lotti;
4. Le aree come sopra individuate saranno suddivise in lotti di terreno, delimitate ed alle stesse sarà assegnata una numerazione che serva ad identificarle, a cura dei componenti uffici tecnici comunali. Ciascuno di questi lotti costituisce il singolo "Orto Sociale" da affidare a cittadini scuole e/o associazioni residenti nel comune di Ardea.

**Art. 2 — Finalità**

1. L'assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di terreno da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero dei cittadini residenti nel Comune in attività ricreative volte a favorire la socializzazione nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale;
2. Una o più aree verranno affidate, dall'Amministrazione Comunale, per scopi didattici, formativi e riabilitativi a scuole e/o associazioni;
3. Dette coltivazioni ortive, che non hanno né devono avere scopo di lucro, rappresentano una vera e propria opportunità sociale per i cittadini residenti; tali attività, che dovranno fornire esclusivamente prodotti agricoli da destinare ad autoconsumo o scopo benefico, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze tecniche naturali di coltivazione;

**Art. 3 — Requisiti, modalità durata e assegnazione**

1. I requisiti soggettivi di concessione sono:
  - a) Essere residenti nel Comune di Ardea da almeno 3 (tre) anni
  - b) Essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o altro titolo;
2. Ogni tre anni l'Amministrazione comunale approva un bando pubblico per l'assegnazione in concessione degli orti sociali;

3. La concessione degli orti ha durata triennale con decorrenza dal 1° mese successivo a quello dell'assegnazione dell'orto;

4. Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

I cittadini in situazione non lavorativa: punti 20

Pensionati che hanno compiuto 60 anni di età: punti 15

5. In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà secondo il valore ISEE, del nucleo familiare, più basso.

6. Ogni nucleo familiare richiedente, anche se composto da più soggetti potrà avere in gestione una sola area ortiva.

7. L'ufficio Agricoltura, competente in materia, può assegnare un'area, indipendentemente dal punteggio realizzato, a soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale ed economico.

#### Art. 4 — Modalità di attestazione dei requisiti

1. Il richiedente può presentare, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazioni dei requisiti richiesti dall'art. 3;

2. È fatto salvo il potere di verifica da parte degli uffici comunali competenti.

#### Art. 10 — Compiti del Comune

1. L'amministrazione Comunale si impegna a fornire ai concessionari:

a) I contenitori per la raccolta dei rifiuti, nelle adiacenze delle zone ortive, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio dai rifiuti organici all'interno dell'area comune.

#### Art. 11 — Norme per la conduzione degli orti e obblighi del concessionario

1. Il concessionario per la conduzione degli orti dovrà rispettare le seguenti norme:

a) L'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare e l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita;

b) L'orto non è cedibile e né è trasmissibile ad altri sotto nessuna forma;

c) Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orto-frutticola, ad eccezione della coltivazione floristica a scopo ornamentale, e non potrà essere effettuata la vendita dei prodotti della coltivazione;

d) l'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso;

e) l'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione, per il solo periodo invernale di serre (tunnel) con una altezza dal suolo non superiore ad ml. 0.80;

f) gli orti dovranno essere coltivati esclusivamente con il metodo biologico con concimi biologici ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari etc.) che possano arrecare danno all'ambiente; l'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione;

g) i rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica, etc);

h) mantenere l'orto di pertinenza in stato decoroso;

i) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossi, ecc;

j) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi;

k) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;

l) non coltivare piante che possono danneggiare o intralciare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, alberi ad alto fusto, piante infestanti, alberi da frutto)

m) non accendere fuochi.

#### Art. 12 — Responsabilità per danni a persone o cose

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

#### Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione approvativa.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in materia di rispetto e gestione del territorio